

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2004, n. 10

Interpretazione autentica dell'articolo 41, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizio di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia"

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Interpretazione autentica dell'articolo 41, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.

1. Le parole *"direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea"* e le parole *"disposizioni di leggi e regolamenti nella materia"* contenute nell'articolo 41, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 devono intendersi riferite esclusivamente a direttive e prescrizioni ovvero a leggi e regolamenti che disciplinano il trasporto pubblico non di linea di cui alla medesima legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, e non la circolazione acqua.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 aprile 2004

Galan

INDICE

Art. 1 - Interpretazione autentica dell'articolo 41, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63

Dati informativi concernenti la legge regionale 9 aprile 2004, n. 10

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 23 aprile 2003, dove ha acquisito il n. 369 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Ballin;

- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1° e 2°;

- La 2° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 27 novembre 2003;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Gianfranco Ballin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 marzo 2004, n. 3743.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale n. 63/1993 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizio di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" disciplina l'esercizio del trasporto non di linea pubblico e privato, di persone e cose nelle acque di navigazione interna.

Tale legge, dopo aver fornito la definizione di servizi di trasporto non di linea e aver individuato quali siano tali servizi indica, all'articolo 12, i contenuti dei regolamenti comunali di attuazione. Questi ultimi devono stabilire il numero ed il tipo dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio; le modalità per lo svolgimento del servizio; i criteri riguardanti le caratteristiche dei natanti in relazione al servizio svolto; i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per ogni altro servizio pubblico non di linea; le sanzioni da comminare ai contravventori alle disposizioni stesse.

All'articolo 41 la citata legge prevede i casi nei quali l'autorizzazione, per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea, e la licenza, per l'esercizio del servizio taxi, possano essere sospese o revocate, stabilendo in particolare che tali sanzioni possono essere irrogate nel caso di mancata ottemperanza alle direttive o alle prescrizioni emanate dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea (lettera b) e nel caso di contravvenzioni a disposizione di legge o di regolamenti della materia (lettera c).

I regolamenti comunali, attuativi della legge regionale n. 63/1993, hanno previsto sanzioni non solo per contravvenzioni a norme che disciplinano l'attività specificatamente regolata dalla normativa nazionale, regionale e locale sul trasporto pubblico non di linea, ma anche, più in generale, per contravvenzioni alla normativa sulla circolazione dei natanti.

Con il presente progetto di legge si ritiene opportuno fornire una interpretazione autentica delle espressioni usate dall'articolo 41, lettere b) e c), della legge regionale n. 63/1993 al fine di chiarire che con i termini "direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea" e "disposizioni di leggi e regolamenti nella materia" - per la cui violazione vengono sospese o revocate autorizzazioni e licenze - devono intendersi esclusivamente quelle che regolano il trasporto pubblico non di linea e non, in generale, la circolazione acquatica.

La Seconda Commissione, sentiti in audizione i rappresentanti delle categorie professionali interessate, il Vice Comandante della polizia municipale dell'Ufficio del Commissario per il moto ondoso e il responsabile dei Servizi di trasporto non di linea del Comune di Venezia, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla approvazione del progetto di legge da parte del Consiglio regionale

3. Struttura di riferimento

Direzione mobilità